

CAMERA DEI DEPUTATI^N 2388-bis

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

Modifiche ad alcune norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(Già articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge n. 2388, nel testo modificato dalle Commissioni I e IV in sede referente, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta pomeridiana del 13 novembre 1985)

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

ART. 2.

Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità e almeno otto magistrati che esercitano funzioni di merito.

È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, che comunque rispetti la riserva di cui al comma precedente.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due magistrati di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione ».

ART. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, e quattro magistrati di cui tre con esercizio effettivo delle funzioni di merito.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due magistrati con esercizio effettivo delle funzioni di merito e due componenti eletti dal Parlamento ».

(L'articolo 4 è stato soppresso dalle Commissioni).

ART. 5.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

ART. 6.

.....
.....
.....